



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Articolo 3 – Compensazione nell'ambito della stessa entrata

Articolo 4 – Compensazione tra tributi diversi

Articolo 5 – Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari

Articolo 6 – Accollo

Articolo 7 – Abrogazioni

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante servizio postale o posta elettronica certificata.
2. L'attività istruttoria viene espletata dal rispettivo Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
3. Il Funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
4. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente preferibilmente tramite posta elettronica, anche certificata, e comunque mediante le forme consentite dalla Legge.
5. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
6. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.
- 7.

Articolo 3 – Compensazione nell'ambito della stessa entrata

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di un tributo comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di tributo di competenza comunale e relativo agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso (c.d. compensazione verticale).
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo comunale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione verticale sono: TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità, TOSAP, IMU e/o prelievi equivalenti.

Articolo 4 – Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di un tributo comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di tributi comunali differenti e relativi al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso (c.d. compensazione orizzontale).
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso.
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo comunale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione orizzontale sono: TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità, TOSAP, IMU e/o prelievi equivalenti.

Articolo 5 – Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti a qualunque titolo maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente od ai suoi eredi, su richiesta dei medesimi, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte degli uffici comunali a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

5. I competenti Responsabili di Settore all'atto dell'istruzione della pratica dovranno acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti a qualunque titolo nei confronti del Comune di San Leo, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 6 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante

Articolo 7 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione